



Roma, 17.08.2020

Ufficio: DOR/PF  
Protocollo: 202000007314/AG  
Oggetto: COVID-19 - **DPCM 7 agosto 2020**

Circolare n. 12444

SS  
4.1  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**DPCM 7 agosto:  
Proroga delle misure di contenimento Covid-19**

**Riferimenti:** DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (GU n.198 del 8-8-2020).

Si informa che con DPCM 7 agosto 2020, in vigore dal 9 agosto u.s., è stata disposta la proroga, fino al 7 settembre 2020, delle misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

Le disposizioni del provvedimento si applicano in sostituzione di quelle del DPCM 11 giugno 2020, come prorogato dal DPCM 14 luglio 2020 (cfr circolare federale n. 12396 del 17.7.2020) e sono efficaci fino al 7 settembre 2020.

Tra le misure di prevenzione prorogate fino al 7 settembre si evidenzia l'obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Inoltre, resta obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

Prorogata anche la misura in base alla quale i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

Si evidenzia, inoltre, che il decreto prevede la ripresa delle manifestazioni fieristiche e dei congressi, consentiti dal 1° settembre, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. La ripresa dei congressi riguarda anche quelli in cui è coinvolto personale sanitario, considerato che il decreto non prevede alcuna distinzione o specifica preclusione per tali eventi.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)